



**COMUNE DI MARGARITA**  
Provincia di Cuneo

# ***REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA***



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

### Capo II

#### Adempimenti conseguenti al decesso

- Art. 7 - Denuncia dei casi di morte
- Art. 8 – Denuncia della causa di morte da farsi dai medici
- Art. 9 - Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria
- Art. 10 - Rinvenimento di resti mortali
- Art. 11 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
- Art. 12 – Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 13– Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.
- Art. 14 - Osservazione e trattamenti sul cadavere
- Art. 15 - Riscontro diagnostico

### Capo III - Depositi di osservazione ed obitori

- Art. 16 - Depositi di osservazione ed obitori

### Capo IV – Case funerarie e sale del commiato

- Art. 17 - Case funerarie
- Art. 18 - Sale del commiato

### Capo V – Attività funebre

- Art. 19 - Modalità
- Art. 20 - Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie
- Art. 21 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 22 - Caratteristiche della cassa
- Art. 23 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 25 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

Art. 26 - Fornitura gratuita di feretri

Art. 27 - Piastrina di riconoscimento

## **Capo VI - Trasporti funebri – Riti religiosi**

Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 29 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Art. 30 – Autorizzazione al trasporto

Art. 31 – Trasporto in caso di cremazione

Art. 32 - Trasporto di cassette di resti ossei

Art. 33 - Trasporto di urne cinerarie

Art. 34 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Art. 35 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto

Art. 36 - Controlli igienico-sanitari

Art. 37 - Trasporti funebri istituzionali

Art. 38 - Riti religiosi

Art. 39 - Trasferimento di salme senza funerale

Art. 40 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività

Art. 41 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 42 – Trasporti da altro Comune

Art. 43 - Sanzioni amministrative

## **CAPO VII - Cremazione, dispersione delle ceneri, affidamento e conservazione delle ceneri**

Art. 44 - Disciplina della cremazione

Art. 45 - Crematori

Art. 46 - Destinazione delle ceneri

Art. 47 - Dispersione

Art. 48 - Consegna ed affidamento delle ceneri

Art. 49 - Conservazione dell'urna

Art. 50 - Recesso dall'affidamento – rinvenimento di urne

Art. 51 - Senso comunitario della morte

Art. 52 - Cremazione per insufficienza di sepulture

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **Capo I – Cimiteri e tipologie di sepulture**

Art. 53 - Cimitero Comunale

Art. 54 - Tipologie di sepulture

## **Capo II - Inumazione e tumulazione**

Articolo 55 - Inumazione

Articolo 56 - Cippo

Articolo 57 - Tumulazione

Articolo 58 - Deposito provvisorio

## **Capo III - Esumazione ed estumulazione**

Art. 59 - Esumazione ordinaria

Art. 60 - Esumazioni straordinarie

Art. 61 - Estumulazioni

Art. 62 - Traslazione di feretro in altra sepoltura

Art. 63 - Destinazione delle ossa esumate

Art. 64 - Altri resti e reperti

Art. 65 - Diritti per esumazioni ed estumulazioni

## **Capo IV - Concessioni di sepolture private**

Art. 66 - Tipologie di sepolture private

Art. 67 - Procedure per ottenere le concessioni

Art. 68- Concessione – Condizioni generali

Art. 69 - Concessione a non residenti

Art. 70 - Concessione di sepoltura privata individuale (area cimiteriale, loculo, cinerario o ossario)

Art. 71 - Concessione di sepolture in tombe o cappelle di famiglia o collettività

Art. 72 - Diritto di uso delle sepolture private

Art. 73 - Rinnovo alla scadenza della concessione

## **Capo V – Divisioni, subentri e rinunce**

Art. 74 - Divisione, subentri, rinunce

Art. 75 - Rinuncia a concessioni cimiteriali

Art. 76 - Rinuncia a concessioni cimiteriali in tomba di famiglia

Art. 77 - Modifiche alla concessione originaria (tombe di famiglia)

Art. 78 - Trasferimento di intestazione (tombe di famiglia)

Art. 79 - Costruzione delle opere sulle tombe private

Art. 80 - Decadenza

Art. 81 - Revoca

Art. 82 – Estinzione

Art. 83 - Effetti della revoca o della decadenza

Art. 84 - Chiusura delle sepolture

## **Titolo III - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I - Imprese e lavori privati**

- Art. 85 - Accesso al cimitero
- Art. 86 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 87 - Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 88 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 89 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 90 - Orario di lavoro
- Art. 91 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 92 - Vigilanza
- Art. 93 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### **Capo II - Imprese pompe funebri**

- Art. 94 - Funzioni - Licenza
- Art. 95 - Divieti

## **Titolo IV - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

### **Capo I - Polizia interna del cimitero**

- Art. 96 - Orario
- Art. 97 - Divieto di ingresso
- Art. 98 - Riti funebri
- Art. 99 - Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori

## **Titolo V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I - Disposizioni varie**

- Art. 100 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 101 - Mappa
- Art. 102 - Annotazioni in mappa
- Art. 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 104 - Scadenzario delle concessioni
- Art. 105 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 106 - Cautele
- Art. 107 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 108 - Concessioni pregresse
- Art. 109 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Capo I

#### Disposizioni generali

##### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione di delle case funerarie e delle sale del commiato, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si richiamano le seguenti **normative nazionali**
  - Art. 115 TULPS
  - RD 1265/1934
  - Convenzione di Berlino 1937
  - Convenzione Citta del Vaticano 1938
  - DPR 285/1990
  - LEGGE 578/1993
  - CIRCOLARE MINISTERO SANITA' 24 – 1993
  - DM 582/1994
  - CIRCOLARE MINISTERO SANITA' 10/1998
  - D. LGS 114/1998
  - DL 18/08/2000n. 267
  - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
  - D.P.C.M. 26 maggio 2000
  - LEGGE 130/2001
  - L. 26/2001
  - L. 166/2002
  - Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
  - DPR 254/2003
  - CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 37/2004
  - DPR 24 febbraio 2004
  - DPCM 151/2014**e regionali**
  - L.R. 53/1981
  - L.R. 39/2000
  - REGOLAMENTO REGIONALE 22/05/2001 N 5/R
  - DGR 115 – 6947 del 2002
  - L.R. 33/2003
  - Regolamento Regionale n. 4/2006
  - L.R. 20/2007

- L.R. 15/2008
- L.R. 15/2011
- L.R. 3/2015
- DCR 183-30761 del 2012
- DPGR 7/R del 2012
- DPGR N. 7/R del 6/08/2013
- DPGR 10/R del 7/11/2013
- DGR 13-7014 del 13/01/2014
- DCR 17/03/2015 n. 61
- DGR 22-343 del 2014

## Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di feretri ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
- **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **casa funeraria**: struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre,
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- **concessione cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **crematorio:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **imbalsamazione:** trattamento inteso a conservare inalterato il cadavere;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **incaricato del trasporto:** persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;



- **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossario**: vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili**: gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **resti ossei od ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **sala del commiato**: struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere e tenere in custodia il feretro chiuso per l'esposizione ai dolenti e lo svolgimento dei riti di commiato;
- **salma**: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatocosmesi e tanatoprassi**: trattamento estetico dei cadaveri prima delle esequie e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare**: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre**: trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione**: sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

### Articolo 3 - Competenze

1. Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona

amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
3. Delle competenze affidate dal Dpr 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente od altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

#### **Articolo 4 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

#### **Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
  - d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
  - e) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
  - f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 21.
- 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
- 4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico**

- 1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
- 2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

## **Capo II**

### **Adempimenti conseguenti al decesso**

#### **Art. 7 - Denuncia dei casi di morte**

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

#### **Art. 8 – Denuncia della causa di morte da farsi dai medici**

- 1. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private viene effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ovvero, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.
- 2. Il medico curante ha l'obbligo di redigere la scheda di morte di cui al comma 6 dell'articolo 1 del d.p.r. 285/1990 entro le ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. In caso di irreperibilità del medico curante ovvero di decesso senza assistenza medica, tale obbligo spetta al medico necroscopo o alla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione.

3. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto all'articolo 3 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, e comunque non dopo le trenta ore.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

#### **Art. 9 - Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria**

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 10 - Rinvenimento di resti mortali**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all'ASL competente per territorio, la quale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

#### **Art. 11 – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura**

1. L'autorizzazione al seppellimento o alla tumulazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere sepolto.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 12

#### **Art. 12 – Nati morti e prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti del presente regolamento e dell'art. 7 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

#### **Art. 13– Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili.**

1. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del Dpr 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall'amputazione.

#### **Art. 14 - Osservazione e trattamenti sul cadavere**

1. I cadaveri non possono essere sepolti, tumulati, cremati o sottoposti ad autopsia o ad alcuno dei trattamenti previsti al comma 10, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica di durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
2. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, in conformità all' articolo 18 del d.p.r. 285/1990.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Il Comune provvede al deposito di osservazione o camera mortuaria in locali idonei, per il periodo prescritto, delle salme delle persone:
6. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
7. morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
8. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
9. L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, oppure è disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.
10. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. Gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.
11. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del Dpr 185/1964.
12. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
13. Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

**Art. 15 - Riscontro diagnostico**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, nel rispetto della normativa statale, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, dirigenti di struttura complessa o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Nel rispetto della normativa statale, i competenti servizi delle ASL dispongono il riscontro diagnostico anche sui cadaveri di persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a

3. malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussistono dei dubbi sulle cause di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

## **Capo III**

### **Depositi di osservazione ed obitori**

#### **Articolo 16 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato<sup>1</sup>.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni vigenti.<sup>2</sup>
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **Capo IV**

### **Case funerarie e sale del commiato**

#### **Articolo 17 – Case funerarie**

1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) osservazione della salma;
  - b) composizione e vestizione;

---

<sup>1</sup> Art. 64, D.P.R. n. 285/1990.

<sup>2</sup> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

- c) trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;
  - d) custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;
  - e) attività di commemorazione e commiato del defunto.
3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
5. I requisiti minimi strutturali e impiantistici delle case funerarie devono essere i seguenti:
- a) locale osservatorio e sosta salme;
  - b) camera ardente;
  - c) locale preparazione personale;
  - d) servizi igienici per il personale;
  - e) servizi igienici per i parenti
  - f) sala per onoranze funebri al feretro;
  - g) deposito materiale;
  - h) impianto condizionamento ambientale con le seguenti caratteristiche igrometriche:
    - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° per i locali con presenza di salme;
    - umidità relativa: 60% ± 5;
    - n ricambi aria/ora esterna: 15 v/h;
  - i) impianto illuminazione di emergenza.

#### **Articolo 18 – Sale del commiato**

1. La sala del commiato è una struttura pubblica o privata, realizzata per ricevere e tenere in custodia, a richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto, a fini della sua esposizione per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.
2. La sala del commiato, quando non è all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o socio assistenziali, deve essere ubicata a cinquanta metri da esse.

### **Capo V**

#### **Attività funebre**

##### **Art. 19 - Modalità**

1. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere attività funebre presentano una segnalazione certificata di inizio attività, con efficacia immediata, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune in cui ha sede commerciale l'impresa. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati nel regolamento di cui all'articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.



2. Il conferimento dell'incarico e la negoziazione degli affari inerenti l'attività funebre non possono essere svolti all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori e depositi di osservazione.
3. Il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche. L'etica professionale di tutti i soggetti che agiscono all'interno del settore delle onoranze funebri deve uniformarsi ai principi del codice deontologico di cui all'art. 6, comma 5 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.
4. Il Comune è tenuto a informare la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché a pubblicare l'elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio, in conformità a quanto previsto nel regolamento di cui articolo 15 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15.

#### **Art. 20 - Tutela del dolente e vigilanza nell'ambito delle camere mortuarie**

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di urna cineraria deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al Responsabile del Cimitero.
3. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria.
4. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre.
5. È fatto divieto di svolgere attività funebre, di disporre di uffici a ciò predisposti, di esporre materiali pubblicitari di singole imprese negli obitori o all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, siano esse convenzionate e non con enti pubblici o nei cimiteri.

#### **Articolo 21 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'art. 16 del presente Regolamento e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

#### **Art. 22 - Caratteristiche della cassa**

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) nonché alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
4. E' fatto divieto al Servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
5. E' fatto l'obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al DM 1/2/1997 e al DM 9/7/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

#### **Articolo 23 - Verifica e chiusura feretri**

6. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che assume, se previsto, la veste di incaricato di pubblico servizio.
7. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 23.
8. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L..
9. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
10. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

#### **Articolo 24 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 22.

5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

**Art. 25 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri**

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:
  - coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), unito civilmente, convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76)
  - figli e genitori,
  - gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,
  - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.

3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

#### **Articolo 26 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Articolo 27 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capo VI**

### **Trasporti funebri – Riti religiosi**

#### **Articolo 28 - Modalità del trasporto e percorso**

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.
3. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 29 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre**

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a. orari di svolgimento dei servizi;
  - b. orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
  - c. giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
  - d. viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.
2. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del Comune, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa o altro luogo di culto e da questi al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### **Art. 30 – Autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti.
3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.
4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.
6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

#### **Art. 31 – Trasporto in caso di cremazione**

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 32 - Trasporto di cassette di resti ossei**

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

### **Art. 33 - Trasporto di urne cinerarie**

1. La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.
2. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

### **Art. 34 – Caratteristiche dei mezzi di trasporto**

1. Le autofunebri utilizzate per il trasporto delle salme devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. Le autofunebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione, su richiesta della stessa, la predetta certificazione di idoneità da parte delle Aziende Sanitarie Locali può essere mantenuta.

### **Art. 35 – Locali di custodia dei mezzi di trasporto**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle autofunebri stesse.
3. I locali adibiti a rimessa di autofunebri verranno utilizzati osservando le eventuali disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

### **Art. 36 - Controlli igienico-sanitari**

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

### **Art. 37 - Trasporti funebri istituzionali**

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
  - a. salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
  - b. salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - c. cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

### **Art. 38 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 39 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. E' escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. 1. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

### **Art. 40 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

#### **Art. 41 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..
4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
  - a. certificato della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 25;
  - b. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.



6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:
  - a. nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
  - b. certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
  - c. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
8. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

#### **Art. 42 – Trasporti da altro Comune**

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione.
2. I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Ceresole d'Alba essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, dove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

#### **Art. 43 - Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, è sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 chiunque nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
  - a. pone in essere comportamenti contrastanti con quanto previsto all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, o comunque finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;
  - b. propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;
  - c. stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
  - d. procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-

assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e. fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.

2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15, è disposta la cessazione dell'attività.
3. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 è disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. In caso di reiterazione, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 19, l. 241/1990, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Il comune competente per il territorio in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione.

## **CAPO VII**

### **CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI, AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 44 - Disciplina della cremazione**

Il presente capo disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), dalla legge 130/2001 e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.
3. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto

- contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - d) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  - e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
5. Presso il comune è istituito un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
  6. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
  7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. L'urna deve essere di materiale resistente.
  8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
  9. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
  10. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
  11. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
    - a) Dal coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76), ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado,

dalla maggioranza degli stessi;

- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

12. Qualora, in assenza del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

#### **Art. 45 - Crematori**

Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

#### **Art. 46 - Destinazione delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
  - a) inumata in campo comune o area individuale in concessione (a condizione che l'urna non sia biodegradabile).
  - b) tumulata in cellette cinerarie o in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo colombario con preesistente feretro come disciplinato dall'art. 65 del presente Regolamento;
  - c) disperse nell'area cimiteriale che assolve anche la funzione di cinerario comune;
  - d) disperse in natura;
  - e) disperse in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
  - f) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per altra destinazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
3. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero o il territorio comunale, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.
4. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza sia di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e la superficie del campo.

#### **Art. 47 - Dispersione**

Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri nel territorio di questo Comune può essere effettuata in natura nei seguenti luoghi:

- a) in aree naturali di proprietà demaniale ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
- b) area cimiteriale delimitata all'interno del cimitero del capoluogo (mediante interrimento delle sole

ceneri sversate)

c) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale adibita anche a cinerario comune.

1. L'autorizzazione alla dispersione spiega la sua efficacia nell'ambito del territorio comunale.
2. In caso di diversa destinazione, la dispersione potrà essere autorizzata solo dopo aver acquisito il nulla osta del comune competente. In assenza del nulla osta preventivo, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto al Comune competente.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
7. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
8. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
9. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
10. La dispersione in apposita area cimiteriale o in natura avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o esumazioni.
12. È vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
13. La violazione delle disposizioni comunali di cui sopra, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
14. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
15. L'urna cineraria, svuotata del contenuto a seguito di dispersione, può essere conservata dai familiari del defunto o smaltita dal personale cimiteriale.

#### **Art. 48 - Consegna ed affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto (se opportunamente designato ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76) o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune.
5. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
6. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
  - a) i dati anagrafici e la residenza;
  - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
  - c) il luogo di conservazione;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
  - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
  - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
  - h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
7. L'atto di affidamento è rilasciato in duplice originale dei quali uno è conservato nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, uno viene rilasciato a chi prende in consegna l'urna.
8. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri dispiega la sua efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
9. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove risiede l'affidatario, nonché al responsabile del crematorio.

#### **Art. 49 - Conservazione dell'urna**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

#### **Art. 50 - Recesso dall'affidamento – rinvenimento di urne**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, potranno conferirle al cimitero comunale per la dispersione nell'area cimiteriale o richiederne la tumulazione in cellette, loculi, cripte o tombe di famiglia.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro delle cremazioni.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al cimitero comunale. Il personale addetto provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri, se non sono pervenute richieste di nuovo affidamento il Comune procederà alla dispersione nell'area cimiteriale.

#### **Art. 51 - Senso comunitario della morte**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, previo consenso del richiedente, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto.

#### **Art. 52 - Cremazione per insufficienza di sepolture**

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione purché sia trascorso dalla data della morte un periodo superiore a 20 anni.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso collocato in corrispondenza delle fosse di inumazione o dei loculi utilizzati per le tumulazioni, all'ingresso del Cimitero nonché pubblicato all'albo pretorio on line del comune.

## TITOLO II

### CIMITERI

#### Capo I – Cimiteri e tipologie di sepolture

##### Art. 53 - Cimitero Comunale

1. Nel Territorio Comunale è presente il Cimitero del Capoluogo.
2. Nel Cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza oppure i nati nel Comune o dichiarati "cittadini onorari" con atto formale del Comune
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento o tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero stesso
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento
  - e) i resti mortali/ceneri delle persone sopraelencate
3. Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del Dpr 10 settembre 1990, n. 285. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5/8/2002, recepito dalla L.R. 15 del 25/6/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.
4. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
5. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 di questo Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 25/03/2004.

##### Art. 54 - Tipologie di sepolture

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato a terra, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private. Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento (termine fissato dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato col decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990). Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato.
4. Al momento della richiesta di autorizzazione all'inumazione, il Responsabile del Servizio o suo delegato dovrà informare l'avente titolo a disporre della salma, che l'eventuale esumazione straordinaria della salma comporterebbe evidenti difficoltà operative ed igieniche, in quanto la sola cassa di legno non consente la tenuta dei liquidi corporali formati dal processo di decomposizione, che necessita di un



periodo di almeno dieci anni per giungere al completamento della mineralizzazione.

5. Le sepolture private a sistema di tumulazione e inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo VIII del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 25/03/2004.

## **Capo II - Inumazione e tumulazione**

### **Articolo 55 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Articolo 56 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Artt. 63 e 99, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Articolo 57 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.<sup>4</sup>
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.<sup>5</sup>

## Articolo 58 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a **DIECI mesi**, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di **TRENTASEI mesi**.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

---

<sup>4</sup> Art. 76 commi 8 e 9, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>5</sup> Artt. 76 e 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## Capo III - Esumazione ed estumulazione

### Art. 59 - Esumazione ordinaria

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono eseguite dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di esumazione mediante appositi avvisi, apposti nelle prossimità delle aree interessate alle operazioni, nonché all'albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all'Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti saranno posti nell'ossario comune. In caso di mancata mineralizzazione, la salma sarà avviata a cremazione.

### Art. 60 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima dello scadere del decennio soltanto:
  - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
  - b) su autorizzazione del Sindaco/Responsabile del Servizio, per trasferirle in altre sepolture o per cremarle.
2. Fatta eccezione per il caso a), le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (con esclusione del periodo dal 27/10 al 6/11 coincidente con la festività dei Santi).
3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo in casi eccezionali, considerate le evidenti difficoltà operative ed igieniche e nel rispetto degli operatori cimiteriali, direttamente dal Sindaco/Responsabile del Servizio se sono trascorsi almeno due anni dalla morte. Se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.
4. Per le esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell'Incaricato del Servizio Cimiteriale.
6. La Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte n. 116 – 6947 in data 5 agosto 2002 ha sospeso le attività di assistenza da parte delle A.S.L. in occasione delle esumazioni ed estumulazioni nonché quelle di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto salme, fatte salve le certificazioni rilasciate per il trasporto in altri Stati e le circostanze in cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari.

7. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l'altra depositata in Comune.
8. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente ed emananda normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.

#### **Art. 61 - Estumulazioni**

1. In via ordinaria, le salme tumulate in loculo, cripte o in tomba di famiglia vengono estumulate dal personale addetto ai Servizi Cimiteriali alla scadenza della concessione. Possono essere altresì autorizzate estumulazioni con contestuale riduzione in resti al fine di liberare posti nelle tombe di famiglia o cripte, da riutilizzare per nuove sepolture, purché siano trascorsi quarant'anni dal decesso.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco
3. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvertiti in tempo utile del giorno in cui inizieranno le operazioni di estumulazione ordinaria mediante appositi avvisi apposti nelle prossimità delle sepolture interessate alle operazioni, nonché all'albo pretorio on line del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
4. Qualora gli aventi diritto non provvedano alla richiesta (da presentare all'Ufficio Stato Civile del Comune) per altra destinazione entro i termini indicati negli avvisi di cui al precedente comma, i resti già mineralizzati saranno posti nell'ossario comune.
5. I resti mortali non riducibili ad ossario, salvo che venga rinnovata la concessione, potranno essere inumati nel campo indecomposti per un periodo di almeno 5 anni. In questi casi le spoglie mortali dovranno essere trasferite in cassa biodegradabile (legno o barriera).
6. I resti mortali non riducibili ad ossario potranno altresì essere avviati alla cremazione su richiesta dai familiari aventi titolo.

#### **Art. 62 - Traslazione di feretro in altra sepoltura**

1. La traslazione di una salma può essere autorizzata, in qualsiasi tempo e in qualsiasi periodo dell'anno, su richiesta dei familiari che intendano trasferire altrove il feretro, a condizione che, aperta la sepoltura, il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la perfetta tenuta di esso ed attestino che il trasferimento può essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il personale addetto ai Servizi Cimiteriali constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previo rivestimento del feretro con cassa esterna di zinco.
3. Alle estumulazioni non si applicano le limitazioni legate al decesso per malattia infettiva previste per le esumazioni, a condizione che non sia prevista l'apertura del feretro per la sistemazione della salma in altro feretro con caratteristiche diverse di biodegradabilità per la destinazione all'inumazione. In tale circostanza, se sono trascorsi meno di due anni dal decesso, dovrà essere richiesto parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

#### **Art. 63 - Destinazione delle ossa esumate**

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse

non facciano domanda di raccoglierle per la successiva tumulazione in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia del medesimo Cimitero o di traslarle in Cimiteri di altri Comuni) In questo caso le ossa devono essere chiuse nelle cassetine di zinco prescritte.

2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 64 - Altri resti e reperti**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e trattamento dei rifiuti speciali.
2. Lapidi, croci ed altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, saranno acquisiti dal Comune per essere utilizzati, privati dagli eventuali segni funebri, in lavori pubblici o essere venduti, a licitazione privata, preferibilmente tra ditte che svolgono attività nei cimiteri.
3. Gli oggetti di valore che venissero rinvenuti dovranno essere consegnati all'Ufficio Comunale per essere consegnati agli eredi del defunto se questi sono reperibili o altrimenti alienati a favore del Comune.

#### **Art. 65 - Diritti per esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e la successiva sistemazione dei resti nell'ossario comune sono eseguite gratuitamente, se gli aventi titolo dichiarano espressamente di rinunciare al recupero dei resti per destinarli ad altra sepoltura.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la sistemazione dei resti in sepolture private (ossari/cripte/tombe di famiglia) sono soggette a pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono invece subordinate al pagamento del canone secondo le tariffe in vigore.

### **Capo IV - Concessioni di sepolture private**

#### **Art. 66 - Tipologie di sepolture private**

1. Le concessioni per sepolture private possono pertanto consistere:
  - a) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia o collettività;
  - b) nell'uso temporaneo, per anni 40 di celle per deposito ossa o urne cinerarie costruite dal Comune.
  - c) nell'uso temporaneo, per anni 40 dei loculi costruiti dal Comune;

#### **Art. 67 - Procedure per ottenere le concessioni**

1. Tutte le sepolture private regolate dal presente Capo, si configurano come concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Più precisamente, con la concessione di cui si tratta il Comune conferisce al privato il diritto di uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune (loculo, ossario, cinerario) ovvero di un'area cimiteriale da adibire a sepoltura; in questo caso la costruzione è a carico del concessionario.

Tale concessione non consente la cessione o trasmissione del diritto di uso, a nessun titolo.

3. Per ottenere la concessione l'interessato deve inoltrare apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa vigente per ciascun tipo di concessione.
4. Il versamento della tariffa dovuta sia per i loculi/ossari/cinerari che per le aree cimiteriali destinate a inumazione individuale o alla costruzione delle tombe di famiglia può essere suddiviso in rate da concordarsi con il responsabile del Servizio al momento della richiesta.  
Il pagamento rateale è ammesso solo in caso di concessione richiesta per decesso della persona a cui è destinata.
5. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico. In caso di pagamento rateale, il contratto verrà stipulato solo dopo il versamento dell'ultima rata.
6. Le spese del relativo contratto e della sua eventuale registrazione sono a carico del concessionario.
7. Il prezzo relativo alle concessioni di loculi aree a sepoltura individuale per inumazione, ossari o cinerari così come il prezzo della concessione a mq. relativo alle aree destinate alle costruzioni di tombe di famiglia è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale

#### **Art. 68- Concessione – Condizioni generali**

1. La concessione di sepolture private è fatta ed è mantenuta subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario delle norme di legge e regolamentari, delle disposizioni specifiche relative alle singole categorie di concessione quali risultano dal presente regolamento, dal Piano Regolatore Cimiteriale e dall'atto stesso di concessione.
2. Gli impresari di attività funebre né i loro famigliari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi

#### **Art. 69 - Concessione a non residenti**

1. Le sepolture private possono essere concesse, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori dal Comune, previo pagamento di apposita tariffa differenziata.
2. La Giunta Comunale potrà, in caso di scarsa disponibilità sospendere con apposito provvedimento, le concessioni previste al comma precedente.
3. Per le persone residenti sul territorio sino al momento del ricovero presso un istituto di cura, non è applicata la tariffa differenziata di cui sopra. La data di immigrazione presso la struttura deve corrispondere al giorno stesso della data di emigrazione. Tale circostanza deve essere accertata d'ufficio.

#### **Art. 70 - Concessione di sepoltura privata individuale (area cimiteriale, loculo, cinerario o ossario)**

1. La concessione di loculi, aree cimiteriali individuali è fatta di regola ad avvenuto decesso della persona alla cui salma essa è destinata.
2. A giudizio del Responsabile del Servizio, si potrà dar luogo alla concessione di loculi o aree cimiteriali individuali anche a persone viventi tenuto conto della disponibilità delle sepolture.
3. La Giunta Comunale potrà, in caso di scarsa disponibilità di sepolture, sospendere con apposito provvedimento, il rilascio di concessioni a persone viventi.

4. La concessione di sepoltura privata in ossari o cinerari, per la tumulazione di resti mortali o ceneri, può essere fatta in ogni momento, ma nel caso di scarsa disponibilità degli stessi si procederà alla concessione soltanto nel caso sia destinato alla tumulazione di ceneri di persona già deceduta o ai resti di defunto per il quale sia già definita la data di esumazione o estumulazione.

#### **Art. 71 - Concessione di sepolture in tombe o cappelle di famiglia o collettività**

1. Le aree per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità.
2. Un'area per la realizzazione di tombe di famiglia può essere concessa congiuntamente a più famiglie, fissando nel contratto di concessione le rispettive quote di uso alle quali corrispondere in seguito gli oneri di manutenzione.
3. L'autorizzazione alla tumulazione di salme, resti o ceneri nelle suddette sepolture deve essere richiesta dal concessionario o suo erede sollevando il comune da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle quote di sua spettanza.
4. L'utilizzo dei singoli tumuli nell'ambito delle sepolture private è gestito autonomamente dai concessionari.

#### **Art. 72 - Diritto di uso delle sepolture private**

##### **Le aree cimiteriali individuali per inumazione**

1. Le aree cimiteriali individuali per inumazione non potranno essere in alcun modo cedute, né il loro uso potrà essere trasferito a salma diversa da quella registrata sul contratto, per alcun titolo.
2. Ogni area può contenere un solo feretro.
3. E' ammessa la collocazione di un'urna cineraria in materiale non biodegradabile all'interno di un'area, presente o meno il feretro. Il diritto di collocazione in una fossa già occupata da una salma è riservato alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma.

##### **Loculi/Ossari**

1. I loculi individuali e le nicchie ossario sono capaci di un solo feretro/resti mortali. E' consentita, vista la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 punto 13.3, la collocazione di una cassetta di resti o di un'urna cineraria in un loculo, presente o meno un feretro fatta salva la capienza dello stesso. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto di collocazione in un loculo già occupato da una salma è riservato ai resti ed alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma. Non possono perciò essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Nella celletta ossario è consentita la tumulazione, in luogo dei resti mortali, esclusivamente delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali.
4. Le richieste di tumulare resti o urne cinerarie in loculi/ossari già dati in concessione, devono essere fatte dal concessionario stesso o da suo erede.
5. Le spese relative alla verifica della capienza, le aperture e le murature, nonché le eventuali nuove lapidi ed epigrafi sono a carico del concessionario o chi per esso.

## **Cinerari**

1. Ogni cinerario può contenere fino ad un massimo di due urne cinerarie.
2. Il diritto di collocazione in una celletta cineraria già occupata da un'urna è riservata alle ceneri del coniuge o di ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado. Non possono perciò essere cedute in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Le richieste di tumulare urne in cinerari già dati in concessione, devono essere fatte dal concessionario stesso o da suo erede.
4. Le spese relative alla verifica della capienza, le aperture e le murature, nonché le eventuali nuove lapidi ed epigrafi sono a carico del concessionario o chi per esso.

## **Tombe di famiglia**

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
  - a) Ad una o più persone per esse esclusivamente
  - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
  - c) Ad enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso il diritto di uso è riservato alla persona del concessionario o dei concessionari e ai loro familiari. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Nel terzo caso il diritto di uso è riservato alle persone appartenenti all'Ente concessionario, secondo le regole del suo statuto.

2. Ai fini del presente articolo si intendono far parte della famiglia il coniuge del concessionario, gli ascendenti e discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, i collaterali con i rispettivi coniugi e gli affini fino al 4° grado, come nella seguente tabella:

GRADI	PARENTI IN LINEA RETTA	PARENTI IN LINEA COLLATERALE	AFFINI
I	Padre, madre e figli		Suoceri con generi e nuore
II	Nonni e nipoti	Fratelli e sorelle	Cognati
III	Bisnonni e pronipoti	Zii e nipoti da fratelli e sorelle	Moglie dello zio, marito della zia, moglie del nipote e marito della nipote
IV	Trisavi e trinipoti	Prozio e prozia o pronipote da fratello o sorella; cugini figli di fratelli e sorelle	Moglie del pronipote e marito della pronipote; moglie del prozio e marito della prozia; marito della cugina e moglie del cugino



3. Il diritto d'uso viene esteso anche ai conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario e alla persone che, pur non essendo parente o affine, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportato nel relativo contratto.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
5. Nelle tombe di famiglia con concessione perpetua il vincolo familiare non termina con il 4° grado ma continua in modo perpetuo. Solo nel caso di rilascio di nuova concessione per tumulazione di persona non appartenente alla famiglia, quest'ultima avrà comunque la durata di 99 anni, non essendo più possibile rilasciare concessioni perpetue.
6. Nei loculi realizzati all'interno delle tombe di famiglia potranno essere collocate cassette o urnecinerarie come stabilito dal precedente art.65

#### **Art. 73 - Rinnovo alla scadenza della concessione**

1. La concessione dei loculi individuali e delle cellette può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero altra persona avente titolo a disporre della salma, entro i tre mesi successivi alla data di scadenza della stessa, per 10, 20 o 40 anni, versando il relativo diritto.
2. Previo pagamento della tariffa dovuta è consentito all'erede o agli eredi del concessionario originario ottenere il rinnovo della concessione delle aree per tombe di famiglia per altri 99 anni.
3. Nel caso di più aventi diritto, la rinuncia di coloro tra essi che non sono interessati potrà essere comunicata in forma scritta al Responsabile del Servizio ai fini della annotazione nel registro delle Concessioni. A detta rinuncia dovrà essere allegato un prospetto dal quale risultino i dati di tutti gli eredi del concessionario originario, sottoscritto dal rinunciatario sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Le sepolture individuali per inumazione non possono essere rinnovate per una durata superiore a 35 anni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.

## **Capo V – Divisioni, subentri e rinunce**

### **Art. 74 - Divisione, subentri, rinunce**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 50 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso.

2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

### **Art. 75 - Rinuncia a concessioni cimiteriali**

1. Il Comune ha facoltà, con deliberazione della Giunta Comunale, di accettare in qualunque momento la rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali comunali.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma derivante dalla seguente formula:

(Tariffa in vigore al momento della rinuncia X 75/100)/ la durata della concessione. Al risultato ottenuto vengono moltiplicati gli anni mancanti alla scadenza.

Gli anni mancanti alla scadenza vengono arrotondati in eccesso.

Qualora il rinunciante faccia richiesta di ottenere in concessione un altro loculo cimiteriale sostitutivo, non sarà più dovuta l'eventuale maggiorazione fissa determinata a carico dei soggetti non residenti nel Comune di Margarita.

2. Il Comune ha facoltà, con deliberazione della Giunta Comunale, di accettare, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione della concessione, la rinuncia alla concessione di aree cimiteriali, purché ciò venga richiesto da tutti i concessionari. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma secondo la formula indicata al precedente comma.

### **Art. 76 - Rinuncia a concessioni cimiteriali in tomba di famiglia**

1. La Giunta Comunale, in presenza di situazioni giustificate da motivi di pubblico interesse (quali la disponibilità di terzi ad ottenere concessioni cimiteriali, la migliore razionalizzazione delle concessioni in cappelle private, ecc.) ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di uno o più loculi costruiti in tombe di famiglia (sepulture private) previa istanza da parte dei concessionari o degli aventi titolo, che dovranno dimostrare i propri diritti di concessione "pro quota" e consenso scritto degli altri aventi diritto. In tal caso spetterà il rimborso di una somma secondo la formula indicata al comma 1 dell'art. 54 con riferimento alle tariffe vigenti al momento della domanda riferite ai loculi cimiteriali comunali di ultima costruzione.

2. Nel caso in cui la concessione cui si rinuncia sia "perpetua" ai fini del calcolo di cui al comma precedente verrà considerata novantanovenale.

3. Il Comune ha facoltà, con deliberazione della Giunta Comunale, di accettare, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione delle concessioni, la rinuncia alle concessioni stesse.

#### **Art. 77 - Modifiche alla concessione originaria (tombe di famiglia)**

1. Non si dà luogo a modifiche, ovvero retrocessioni e riconcessioni parziali di posti, nelle aree dove sono presenti più concessionari nel caso che uno o più dichiarino di rinunciare ad ogni diritto. In tal caso tutti i diritti passano automaticamente al concessionario o ai concessionari che non hanno rinunciato al diritto di sepoltura.
2. Nelle tombe di famiglia, dove sono presenti più di due concessionari, in caso di decesso degli stessi, un erede può dichiarare la propria rinuncia, con le modalità di cui al precedente articolo, al diritto di sepoltura. In tal caso i posti ancora liberi possono essere utilizzati dai coeredi rimanenti, non si dà luogo a nuove concessioni.

#### **Art. 78 - Trasferimento di intestazione (tombe di famiglia)**

1. Nel caso di morte del concessionario i diritti di sepoltura delle tombe di famiglia passano automaticamente agli eredi, non si dà luogo a nuove concessioni
2. Si provvede alla voltura e quindi al rilascio di una nuova concessione, nel caso il concessionario di tombe di proprietà o in concessione perpetua trasferisca i diritti su di esse a persone estranee e non facenti parte della famiglia, mediante volontà testamentaria.
3. La voltura non modifica la durata originaria della concessione e la relativa scadenza.
4. Nel caso di decesso del concessionario, i figli che non abbiano discendenti diretti, possono chiedere di volturare in capo ad una terza persona, nell'ambito familiare e affettivo, la concessione della tomba di famiglia.

#### **Art. 79 - Costruzione delle opere sulle tombe private**

1. I concessionari di sepolture private sono tenuti, nelle costruzioni, al rispetto di tutte le norme previste da leggi e regolamenti vigenti, dal presente Regolamento, dal piano regolatore del Cimitero ed infine dall'autorizzazione edilizia.
2. Le concessioni in uso di aree per sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto depositato ed autorizzato dal Comune di Margarita ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione, pena la decadenza. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per comprovati gravi motivi può essere concessa dalla Giunta Comunale, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
3. I concessionari di loculi sono in particolare tenuti al rispetto della uniformità per quanto concerne i copriloculi, le scritte, i vasi portafiori.
4. Sono altresì tenuti ad uniformarsi al modello indicato dal Comune i famigliari dei defunti cremati e le cui ceneri sono state disperse, per la posa in opera della targa di cui all'art. 51 del presente regolamento
5. E' fatto divieto ai concessionari di loculi ed aree di occupare con vasi di fiori o altro materiale anche non fisso l'area antistante le sepolture.
6. Il concessionario di una sepoltura privata e in seguito i suoi eredi in solido sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative come previsto dal

Piano regolatore cimiteriale.

7. In caso di inadempimento il Comune imporrà, mediante ordinanza del Sindaco, l'esecuzione delle opere necessarie.

#### **Art. 80 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 81 - Revoca**

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dato in concessione revocando la stessa con provvedimento dirigenziale.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.
4. Le concessioni a carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del Dpr 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma se:
  - a) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente,
  - b) non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

#### **Art. 82 – Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 60 e mancata richiesta di rinnovo ai sensi del precedente art. 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Art. 83 - Effetti della revoca o della decadenza**

1. In caso di revoca o decadenza della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accensione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
2. Il Responsabile del Servizio competente adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato il manufatto potrà nuovamente essere concesso.

#### **Art. 84 - Chiusura delle sepolture**

1. Per la chiusura delle sepolture si rimanda a quanto previsto dal Piano regolatore cimiteriale

### **Titolo III**

## **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I - Imprese e lavori privati**

#### **Art. 85 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 45 e 46 in quanto compatibili.

#### **Art. 86 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 87 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture non responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 88 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 89 - Introduzione e deposito materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

#### **Art. 90 - Orario di lavoro**

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### **Art. 91 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 92 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

#### **Art. 93 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

### **Capo II - Imprese pompe funebri**

#### **Art. 94 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 95 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **Titolo IV**

## **POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

### **Capo I - Polizia interna del cimitero**

#### **Art. 96 - Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo un orario fissato dal Sindaco con ordinanza, tale orario è affisso agli ingressi.
2. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di sirena

#### **Art. 97 - Divieto di ingresso**

1. Fatta eccezione per le carrozzelle o i tricicli di cui si servono invalidi e ammalati, l'ingresso ai Cimiteri è permesso ai soli pedoni.
2. E' inoltre vietato l'ingresso:
  - a) ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte
  - b) a persone in stato di ubriachezza o comunque in condizioni di alterazione tali da contrastare con la natura del luogo
  - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali osimili
3. Dietro apposita richiesta corredata da certificato medico che attesti le problematiche il Responsabile



del servizio potrà autorizzare l'ingresso con bicicletta o con vettura. In tal caso verrà rilasciato un tesserino da applicare sulla bicicletta o un permesso da custodire sull'automobile che rispettivamente entrano nel cimitero

4. L'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese edili, fissandone il percorso e l'orario.

#### **Art. 98 - Riti funebri**

1. Nell'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per i singoli che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Su richiesta dei famigliari potranno svolgersi particolari onoranze funebri presso le strutture per il commiato.

#### **Art. 99 - Comportamento del pubblico e degli addetti ai lavori**

1. I visitatori e gli addetti ai lavori devono tenere, nel Cimitero un comportamento confacente all'anatura del luogo.
2. All'interno del Cimitero in particolare è vietato:
  - a) far chiasso, cantare, parlare ad alta voce
  - b) consumare cibi, fumare
  - c) introdurre cani od altri animali, portarvi strumenti musicali, armi, arnesi da lavoro, attrezzature sportive e simili
  - d) buttare fiori od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori
  - e) camminare fuori dai viottoli, calpestare o comunque danneggiare la proprietà pubblica o i manufatti realizzati dai privati
  - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori con offerte di servizi od oggetti.
3. Tale divieto si riferisce anche al personale addetto ai Servizi Cimiteriali ed alle imprese che vi svolgono la propria attività.
4. E' altresì vietato:
  - a) Prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri o di opere funerarie senza l'autorizzazione del Comune e senza il consenso dell'eventuale interessato.
  - b) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
5. I divieti sopraelencati si estendono, in quanto applicabili, anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Capo I - Disposizioni varie**

#### **Art. 100 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, nella zona d'ampliamento, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **Art. 101 - Mappa**

1. Presso l'ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 102 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

#### **Art. 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

#### **Art. 104 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

#### **Art. 105 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazioni dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Art. 106 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti (o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Art. 107 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso: La stipula delle concessioni spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico qualora il Segretario Comunale debba intervenire con funzioni rogatorie o certificatorie nell'atto di concessione.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al responsabile dell'Ufficio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000.

#### **Art. 108 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### **Art. 109 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.